

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. I gravi attentati terroristici in diversi Paesi hanno indotto la comunità internazionale ad avviare numerose iniziative volte a rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni n. 2178(2014) e n. 2253 (2015), ha richiamato l'attenzione degli Stati aderenti sulla necessità di recidere le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e di criminalizzare determinate condotte connesse alle attività dei *foreign fighter*¹. L'*Action Plan* della Commissione del 2 febbraio 2016 e le conclusioni del Consiglio Europeo sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016 hanno delineato interventi per il presidio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento esposti a maggiore rischio e per il potenziamento delle FIU.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato nel 2015 rapporti dedicati ai canali di *funding* dell'IS e dei *foreign fighter* e ai rischi emergenti del finanziamento del terrorismo². Nella Plenaria del febbraio scorso il GAFI ha adottato una nuova strategia organica volta ad accrescere la comprensione della minaccia terroristica attraverso diverse iniziative, tra le quali l'elaborazione di strumenti di ausilio all'individuazione di tali attività criminali, l'identificazione di Paesi che presentano gravi carenze nei presidi contro il finanziamento del terrorismo, l'approfondimento dei rischi connessi all'utilizzo di contante e di altri mezzi di pagamento. Il GAFI ha inoltre in corso la predisposizione di un documento con indicatori specifici.

Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit* ha approfondito le modalità di finanziamento del terrorismo riconducibili ai *foreign fighter*, attraverso la condivisione delle informazioni tra le FIU aderenti, ed è impegnato nel rafforzamento della collaborazione domestica e internazionale per prevenire e contrastare tali attività criminali.

2. Nell'attesa della definizione dei previsti indicatori del GAFI, con la presente comunicazione si intende sottolineare come, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica assuma una valenza fondamentale la capacità dei destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

¹ Sono definiti *foreign fighter* coloro che si recano in uno Stato diverso da quello di propria residenza / nazionalità allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristici, ovvero fornire o ricevere addestramento terroristico, anche in connessione con conflitti armati; tali soggetti spesso tornano nel loro Stato d'origine o di residenza al fine di porre in essere attività terroristiche. In Italia, il decreto-legge n. 7/2015, convertito dalla legge n. 43/2015, ha introdotto specifici reati volti a contrastare le attività dei *foreign fighter*.

² Cfr. il report "*Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)*", del febbraio 2015, e il report "*Emerging Terrorist Financing Risks*", dell'ottobre 2015.

Il fenomeno del finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche che rendono particolarmente complessa l'individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l'utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l'origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Si richiama una valutazione particolarmente attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell'apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d'Italia in data 24 agosto 2010 (indicatori n. 20 e n. 21).

L'individuazione di reti di soggetti riconducibili a tali attività criminali richiede, da un lato, la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione e, dall'altro, l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Sotto il primo aspetto assumono specifica importanza: l'acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l'attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo³; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e *social media*.

Sotto il secondo aspetto si pone l'esigenza di calibrare in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo i parametri oggettivi su cui si fondano gli strumenti di selezione automatica delle operazioni, avendo riguardo in particolare all'operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili, nonché ai servizi di tramitazione.

3. La minaccia terroristica assume oggi forme estremamente diversificate. Coesistono organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate a *network* articolati, *foreign fighter*, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali.

La valutazione delle operazioni deve tenere in considerazione elementi connessi alla localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività, avendo riguardo, oltre che alle aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche (quali, Iraq, Siria, Libia), alle zone ad esse limitrofe o a quelle di transito.

Hanno assunto rilievo tra le principali fonti di finanziamento dell'IS il commercio di beni culturali riconducibili alle aree occupate e lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale. A tale ultimo riguardo possono rilevare operazioni con società petrolifere di ridotto *standing*, situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa elevata disponibilità di risorse.

³ Si richiama ovviamente l'esigenza di un rigoroso rispetto degli obblighi di congelamento connessi alle sanzioni economiche antiterrorismo che sorgono per i soggetti designati all'interno di regolamenti comunitari o di decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

In linea generale il finanziamento del terrorismo avviene, in parte, attraverso modalità e canali operativi tradizionali quali l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative o il trasferimento di fondi tramite *money transfer*.

Per le organizzazioni non lucrative vanno considerate eventuali incoerenze delle spese con le attività tipiche di tali organizzazioni, l'attribuzione di poteri di spesa a soggetti non immediatamente collegati a esse e l'utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione dei beni delle organizzazioni medesime.

Le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, in particolare dal *web*, possono essere utilizzate per finalità di finanziamento del terrorismo. In tale ambito emergono la possibilità di raccogliere fondi *on line*, anche attraverso piattaforme di *crowdfunding*; l'utilizzo di strumenti di pagamento, anche in valuta, sempre più veloci ed economici; il ricorso a valute virtuali⁴.

L'attività dei *foreign fighter* può lasciare tracce nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza.

Per l'intercettazione di episodi rilevanti si richiama l'attenzione su alcune tipologie di operazioni, specie quando improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente.

Si fa riferimento alla ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d'affari; a prelievi di denaro contante per importi complessivamente consistenti o, comunque, con la verosimile finalità di svuotare il rapporto; a inconsuete richieste di cambio in valute estere (specie dollari americani). Possono altresì rilevare inadempienze prolungate nel pagamento delle rate di prestiti o altre forme di finanziamento e la sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età.

Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelievi di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità e l'acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti *on line* verso dette aree ovvero di beni e servizi utilizzabili in quelle zone (articoli di equipaggiamento militare e sopravvivenza, servizi funzionali all'addestramento operativo); rilevanti possono essere le operazioni di accesso ai portali di *home banking* effettuate nelle aree a rischio geografico.

4. Gli elementi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa e singolarmente considerati non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, anzitutto delle informazioni sul profilo soggettivo del cliente e sul rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo devono essere segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando la categoria di

⁴ In questo ambito si richiamano lo schema di anomalia emanato dalla UIF il 18 febbraio 2014 in tema di operatività con carte di pagamento e la comunicazione dell'Unità stessa sull'utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015.

sospetto pertinente nell'apposita sezione della segnalazione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune indicazioni e sottolineando la rilevanza che rivestono le tracce finanziarie ai fini del contrasto del terrorismo e l'apporto che ciascuno di essi può fornire all'individuazione di tale fenomeno attraverso un attento vaglio dei clienti e delle operazioni.